

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ex art.15 L.241/90)

TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II –DIPARTIMENTO DI AGRARIA

E

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA
AGRARIA

L'Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Agraria, con sede legale in Via Università, 100 – 80055 Portici (NA), codice fiscale e partita IVA n. 00876220633, rappresentato dal Direttore Prof. Danilo Ercolini,

e

Il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, di seguito denominato CREA, con sede legale in Via Po, 14 – 00198 Roma, codice fiscale n. 97231970589, partita IVA n. 08183101008, rappresentato dal Direttore generale Stefano Vaccari, ai sensi della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CREA n. 10 del 12 marzo 2021;

premesso

- che il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal MIPAAF, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n. 454, riordinato dall'art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- che il CREA valorizza e promuove la ricerca scientifica e applicata, l'innovazione anche attraverso attività di tipo sperimentale, nonché progetti e impianti pilota, anche al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile e di utilizzare a scopi produttivi e di tutela le zone marginali e svantaggiate del territorio nazionale e i sistemi acquei;
- che il CREA individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso miglioramenti genetici e applicazione e controllo delle biotecnologie;
- che l'Università promuove il trasferimento delle conoscenze attraverso la ricerca, la formazione, le attività di certificazione, di brevetto e di spin-off, nel conseguimento della qualità e dell'eccellenza;
- che l'Università concorre allo sviluppo della cultura, del benessere sociale ed economico e del livello produttivo del Paese, anche attraverso forme di collaborazione con soggetti nazionali ed internazionali, pubblici e privati, che promuovono attività culturali e di ricerca, e che a tal fine sostiene in particolare programmi europei e di cooperazione e favorisce la più ampia fruizione delle proprie strutture;
- che l'Università garantisce il principio dell'accesso pieno ed aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in rete dei risultati delle ricerche prodotte, per assicurarne la più ampia diffusione;

- che l'Università degli Studi di Napoli Federico II, ha come "fini primari" la ricerca e la didattica, che "persegue promuovendo l'organizzazione, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, la formazione culturale e professionale, la crescita della coscienza civile degli studenti" (art. 2 dello Statuto);
- che per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Agraria – che il CREA possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
- che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- che i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, quali l'interesse alla ricerca e alla formazione in campo agricolo, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca tecnico-scientifica da svolgere oggetto del presente Accordo;
- che in data 20.06.2014 è stata stipulata tra il CREA e l'Università degli studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Agraria, una Convenzione per la collaborazione in ambiti scientifici di comune interesse di durata quinquennale, successivamente prorogata per due ulteriori annualità;
- che alla luce delle attività svolte in forza di detta Convenzione, in considerazione dei positivi risultati raggiunti e delle pubblicazioni scientifiche sviluppate nel periodo in questione, le Parti, con Accordo di collaborazione ex art 15 L. 241/90 della durata di un anno, sottoscritto in data 28 giugno 2019 e successivamente prorogato di un ulteriore anno fino alla data del 30 giugno 2021, hanno consolidato la proficua collaborazione, proseguendo nell'utilizzo di risorse, competenze e attrezzature per lo svolgimento di attività integrative, formative e di ricerca su temi di comune interesse;
- che il CREA e l'Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Agraria, nella prosecuzione del rapporto di collaborazione tecnico-scientifica prevedono l'assegnazione temporanea di personale di ricerca CREA presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Agraria;
- che le unità di personale del CREA, attualmente assegnate al Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, sono impegnate nello svolgimento di attività tecnico-scientifiche su progetti ancora in corso, tra i quali:
 - Ecostack: Develop ad support ecologically, economically and socially sustainable crop production via stacking and protection of functional biodiversity (Progetto H2020, durata prevista fino al 10 settembre 2023);
 - Convenzione per lo studio dei miceti endofiti associati alle piante forestali presenti nell'area del Cratere degli Astroni, stipulata tra CREA, DIA, l'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR e l'Associazione WWF Italia (durata prevista fino al 31 agosto 2022);

- Ta.ke.to. - Produzione di qualità e pratiche agronomiche sostenibili tabacco kentucky, progetto coordinato da Manifattura Sigaro Toscano con CREA-CI e DIA-UNINA come partner scientifici. (PSR regione Toscana)
- Legubiocer: Introduzione di leguminose da granella ad uso alimentare e di innovazioni nella tecnica colturale, per implementare il reddito delle aziende cerealicole biologiche campane. (PSR regione Campania, CREA OF, CREA CI e DIA UNINA)
- POIGA: Progetto Operativo Innovativo Grani Antichi. (PSR regione Campania, CREA CI e DIA)
- Canapa Campania in Fibra (PSR regione Campania, CREA CI e DIA UNINA)
- Progetto ABC: AgroBiodiversità Campana - moltiplicazione, conservazione e caratterizzazione di risorse genetiche vegetali erbacee autoctone. (PSR regione Campania, CREA OF, CREA CI e DIA UNINA).

- che, anche alla luce della definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è previsto lo sviluppo di ulteriori progetti di ricerca tra il CREA e il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, sulle tematiche agroambientali e delle filiere agroalimentari.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2 – Oggetto della collaborazione

Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione in ambiti scientifici di comune interesse. In particolare, i due Enti intendono proseguire nella collaborazione per la realizzazione di progetti di ricerca in corso, nonché nello sviluppo di ulteriori forme di collaborazione per attività didattica e scientifica congruente con le attività istituzionalmente svolte presso le aule e i laboratori dell'Università e le strutture del CREA.

Articolo 3 – Attività in collaborazione e oneri

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo né con il CREA. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime. La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente. Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico delle parti, salvo quanto previsto nella presente convenzione.

Nessun corrispettivo è dovuto da una parte all'altra per le prestazioni rese nell'ambito della Convenzione.

Articolo 4 – Personale, sicurezza dei lavoratori e copertura assicurativa

Per l'attuazione delle sopra citate iniziative in collaborazione è prevista l'assegnazione temporanea di personale scientifico e tecnico del CREA presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Agraria. L'Università pone a disposizione del CREA n. 4 postazioni di lavoro presso la sede del Dipartimento di Agraria allo scopo di ospitarvi altrettanti ricercatori e tecnici del CREA, che saranno assegnati con provvedimento del CREA.

La copertura assicurativa del personale del CREA in utilizzazione congiunta la cui postazione è allocata presso l'Università, è a carico dell'Ente medesimo, comprese le comunicazioni obbligatorie verso gli istituti assistenziali e previdenziali, nonché la salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro del dipendente, ivi incluse le visite mediche periodiche e la necessaria formazione ed informazione in merito ai rischi connessi all'attività lavorativa, ove quest'ultima non venga svolta direttamente dall'Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Agraria, con il rilascio di certificazione di partecipazione ai corsi.

Le modalità di svolgimento della prestazione di lavoro, di gestione dell'orario di lavoro e di rilevazione delle presenze verranno disposte dal Direttore del Centro del CREA di afferenza del personale, che ne darà adeguata comunicazione al referente del Dipartimento di Agraria.

Le attività indicate in premessa, nelle quali verrà coinvolto il personale CREA, saranno concordate tra i Referenti di cui al seguente art. 5. I medesimi referenti potranno accordarsi su eventuali ulteriori attività che dovessero sopraggiungere.

Nessun onere graverà sull'Ateneo, salvo quanto previsto circa la conformità dei luoghi di ricerca alle norme di sicurezza vigenti ai sensi del D. Lgs. n.81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 5 – Referenti

L'Università indica quale proprio referente del presente Accordo, il Prof. Danilo Ercolini, Direttore del Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il CREA indica quali propri referenti del presente Accordo, i Direttori dei Centri di ricerca che collaborano alle attività tecnico scientifiche svolte con il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Articolo 6 – Proprietà intellettuale dei risultati e segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza del presente impegno. I risultati delle attività sviluppate in forza del

presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione saranno effettuate previa intesa fra i ricercatori e tecnici coinvolti, a questo titolo rappresentanti le parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune, secondo quote di contitolarità da definire concordemente, tenuto conto dell'apporto inventivo del personale di ciascuna parte, fatto salvo il diritto degli inventori ai sensi delle vigenti leggi e dei Regolamenti degli Enti di appartenenza degli inventori; appositi accordi disciplineranno gli aspetti inerenti alla titolarità e ai relativi diritti patrimoniali.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle Parti nel corso della collaborazione, specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione, alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Articolo 8 – Durata e recesso

La presente Convenzione ha la durata di anni tre (3) a decorrere dal 1° luglio 2021 e potrà essere rinnovata tramite accordo scritto fra le parti. Ogni modifica alle disposizioni della stessa è concordata per iscritto da entrambe le parti. I contraenti potranno recedere dalla Convenzione con preavviso di tre mesi da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC. In tal caso le Parti si impegnano a portare a compimento tutte le attività in essere alla data di comunicazione dell'anticipato recesso.

Articolo 9 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, ogni eventuale vertenza sarà di competenza del Foro individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile.

Articolo 10 – Limitazione di responsabilità

Le Parti si impegnano a tenere indenne ed esonerare l'altra parte da qualsiasi danno o responsabilità che possano verificarsi o insorgere, a qualunque titolo, nei confronti dei terzi con riferimento alle attività poste in essere da ciascuna delle parti in forza della presente Convenzione.

Articolo 11 – Clausola di salvaguardia

Qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse finanziarie dei contraenti, l'Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Agraria e il CREA si riservano il diritto di recedere con comunicazione raccomandata A.R. o PEC all'altro contraente, per giusta causa. Parimenti, ciascun contraente si riserva il diritto di recedere,

con preavviso di mesi tre da inviarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o attività aventi per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Articolo 12 – Oneri Fiscali

Le Parti convengono che il presente atto, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art.15 - comma 2 bis della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.131/86, essendo i relativi oneri a carico della parte richiedente. Le spese di bollo dell'atto a carico delle parti in egual misura, verranno assolte dal CREA in maniera virtuale – autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestione Tributi. Il CREA nell'assolvere la spesa, procederà ad anticipare l'importo all'Erario e richiederà il rimborso della quota di spettanza all'Università.

Letto, approvato e sottoscritto, il 16/06/2021

Dipartimento di Agraria dell'Università
degli Studi 'Federico II'

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e
l'Analisi dell'Economia Agraria
